

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) TOMMASI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) PANZARINO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore CONSIGLIA SILVIA PANZARINO

Seduta del 05/06/2023

FATTO

In relazione a due contratti di finanziamento, di cui uno contro cessione del quinto (n. **652) stipulato in data 23/09/2016 ed uno con delegazione di pagamento (**423) stipulato in data 06/10/2017, entrambi estinti anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo al 01/03/2018, parte ricorrente, insoddisfatta dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, determinato secondo il criterio *pro rata temporis*, dell'importo di € 1.228,34 per il contratto n. **652 e di € 267,71 per il contratto n. **423, a titolo di spese di istruttoria non maturate;
- in via subordinata, ferma l'applicazione del criterio *pro rata temporis* per i costi ritenuti *recurring* e gli oneri assicurativi (secondo il consolidato orientamento ABF), la riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi per i costi ritenuti *up front*, in conformità a quanto statuito dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/19;
- il rimborso di € 280,43 a titolo di commissioni di estinzione anticipata per il contratto n. **652;
- la restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza e quindi non dovute;

- le spese di assistenza difensiva, quantificate in € 200,00 o per il diverso importo determinato dal Collegio in maniera equitativa, e le spese di procedura per € 20,00;
- gli interessi legali dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- la natura *up front* delle commissioni di istruttoria, in quanto remunerative di attività a maturazione immediata;
- che con sent. n. 263/22 la Consulta ha dichiarato l'incostituzionalità del solo rinvio alle Disposizioni di Vigilanza contenuto nel secondo comma dell'art. 11 *octies* del Decreto Sostegni-bis, senza alterare il "distinguo" temporale introdotto dalla legge 106/21 tra contratti stipulati prima e dopo il 2021;
- che pertanto, in caso di estinzione anticipata di finanziamenti sottoscritti - come quelli oggetto di ricorso - prima dell'entrata in vigore della legge 106/21, continuano a non essere retrocedibili i costi *up front* (cita, sul punto, Collegio di Coordinamento, decisione n. 21676/21);
- di essere comunque disponibile, in subordine, a riconoscere al ricorrente la somma di € 705,89 a titolo di commissione di istruttoria non maturata, di cui € 573,83 per il contratto n. **652 ed € 127,06 per il contratto n. **423, al netto delle provvigioni corrisposte all'agente in attività finanziaria (rispettivamente pari a € 661,42 e ad € 141,73);
- quanto al contratto n. **652, che la "commissione di estinzione anticipata" risulta *"regolarmente pattuita dalle parti e addebitata nella misura dell'1% del debito residuo ex art. 125 sexies comma 2"*; richiama la decisione del Collegio di Coordinamento n. 5909/20, secondo cui la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non allegghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione.

Pertanto, chiede:

- in via principale, di rigettare il ricorso;
- in via subordinata, di accogliere la sua proposta di rimborso delle commissioni di istruttoria non maturate.

DIRITTO

Il Collegio, in via preliminare, richiama il proprio costante orientamento, secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Per quanto riguarda, in particolare, i contratti di finanziamento sottoscritti – come quello di specie - prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l'orientamento condiviso dai Collegi, successivamente alla decisione n. 263/2022 della Corte Costituzionale, ritiene applicabile l'originario art. 125-sexies TUB, come interpretato alla luce della sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 ("sentenza Lexitor").

A quest'ultimo riguardo, il Collegio ritiene di dare continuità all'orientamento espresso con la decisione del Collegio di coordinamento n. 26525/2019 - richiamata anche dalla citata

sentenza della Corte costituzionale, che ne ha osservato la conformità alla sentenza “Lexitor” -, secondo cui:

- “A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l’art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*”. Ciò in quanto “le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n.2468/2016; Cass.,5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)”. Siffatta interpretazione si impone nelle fattispecie soggette “sia all’art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all’art.3 della Direttiva, sia all’art.125 sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell’art.16 par.1 della stessa Direttiva”.
- “Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell’ABF”.

Con particolare riguardo all’individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front*, il Collegio ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”* valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell’Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Fatte queste premesse, con riferimento ai due contratti di finanziamento in oggetto stipulati il n. **652 (cessione del quinto) in data 23/09/2016 ed il n. **423 (delegazione di pagamento) in data 06/10/2017, quindi prima dell’entrata in vigore del decreto “Sostegni-bis” (25 luglio 2021) convertito con legge n. 106 del 23 luglio 2021, che ha modificato l’articolo 125-sexies del TUB, ed alla documentazione in atti, il Collegio - ravvisa la natura *up front* della commissione istruttoria, trattandosi di corrispettivo per attività circoscritte alla fase antecedente alla conclusione del contratto (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 6816/22).

Tali voci di costo, conformemente a quanto previsto dal Collegio di Coordinamento nella richiamata pronuncia n. 26525/2019, resa a seguito della sentenza della Corte di Giustizia Europea del 11.09.2019, devono essere rimborsate al ricorrente secondo il criterio proporzionale previsto per gli interessi corrispettivi, perché comunque basato *“su un principio di proporzionalità”* valido ed efficace (cfr. Collegio di Bari, decisione n. 4036/20).

Il Collegio accerta, pertanto, il diritto del ricorrente al rimborso, sulla base dei seguenti prospetti relativi ai due contratti di finanziamento:

- Contratto n. ***652



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 6530 del 26 giugno 2023

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	16
rate residue	104

TAN ▶	4,35%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	86,67%
- in proporzione alla quota	76,57%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni istruttoria (up front)	€ 1.417,32	€ 1.228,34	€ 1.085,31	○		€ 1.085,31
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○	...		€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
●			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.085
interessi legali	si ▼

- Contratto n. ***423

durata del finanziamento ▶	72
rate scadute ▶	4
rate residue	68

TAN ▶	4,50%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	94,44%
- in proporzione alla quota	89,70%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	commissioni istruttoria (up front)	€ 283,46	€ 267,71	€ 254,25	○		€ 254,25
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0,00
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
○			€ 0,00	€ 0,00	○		€ 0
rimborsi senza imputazione							€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 254
interessi legali	si ▼

In linea con il proprio consolidato orientamento, questo Collegio ritiene di dover riconoscere gli interessi legali su tali somme dal reclamo al saldo, siccome richiesti.

Per quanto riguarda la richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata avanzata dal ricorrente in relazione al contratto di cessione del quinto n. ***652, si osserva che il ricorrente aveva affermato che *“l’indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l’istituto finanziatore non alleggi alcun dettaglio dei costi “eventualmente” sostenuti per l’estinzione anticipata del finanziamento”*, non contestando pertanto una erronea quantificazione dell’addebito effettuato nel conteggio estintivo. Al riguardo, l’orientamento di questo Arbitro è nel senso che *“la previsione di cui all’art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all’equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l’indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell’equo indennizzo disposte dall’art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”* (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20). Alla luce del richiamato orientamento, ritiene il Collegio che la domanda non sia meritevole di

accoglimento, non avendo la ricorrente assolto all'onere della prova a suo carico (cfr. Collegio di Bari, dec. n. 14261/21).

Quanto alla richiesta di *“restituzione delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute”*, avanzata per entrambi i contratti, si rileva che il ricorrente non versa in atti documentazione a supporto della pretesa e, pertanto, la relativa richiesta non può trovare accoglimento.

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.339,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI